



**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL MOLISE  
CAMPOBASSO**

**SEZIONE UNICA**

**Registro Sentenze n. 29/2007  
Registro generale n. 400/2006**

nelle persone dei Signori:

**GIORGIO GIACCARDI  
ORAZIO CILIBERTI  
ANTONIO M. MARRA**

**Presidente  
Consigliere  
Ref., rel.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Visto il ricorso 400/2006 proposto da:

*GRASSI NICOLA*

rappresentato e difeso da:

*COLALILLO AVV. VINCENZO*

con domicilio eletto in CAMPOBASSO

*VIA PIETRUNTI n.9*

*presso*

*DE LISIO AVV. MICHELINO*

**contro**

*COMUNE DI PESCASSEROLI*

*rappresentato e difeso da:*

*DI PIETRO AVV. ROBERTO*

*con domicilio eletto in CAMPOBASSO*

*C/O AVV. LUCIANO C. – VIA CAVOUR 18/C*

*presso la sua sede;*

**per l'annullamento**

dell'ordinanza 28/03/2006, n. 221 con cui il Responsabile del Servizio ha disposto la demolizione e riduzione in pristino delle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo site all'interno della struttura campeggistica, in territorio del Comune di Pescasseroli, denominata "Aquila Reale", nonché tutti gli atti presupposti e/o connessi ivi compresi i verbali di accertamento datati 14/07/2003 – 20/06/2005 e 20/12/2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del resistente Comune;

Visto il ricorso proposto dal Comune di Pescasseroli;

Vista la memoria notificata il 7.7.2006, con cui l'istante ha dedotto motivi aggiunti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista l'ordinanza n. 288 emessa nella camera di consiglio 21.6.1991 con cui il collegio ha accolto la domanda cautelare avanzata dall'istante limitatamente alla disposta demolizione;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato come relatore, alla pubblica udienza del 18.10.2006, il dott. Antonio Massimo Marra e uditi, altresì, per le parti l'Avv. Colalillo per il ricorrente e l'Avv.

Di Pietro per l'Amministrazione comunale intimata.

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO**

Con ricorso notificato il 12.4.2006, tempestivamente depositato, il sig. Nicola Grassi ha impugnato l'ordinanza 28.3.2006, n. 221, con cui il Responsabile del Servizio

Tecnico del Comune di Pescasseroli ha ingiunto al deducente la demolizione dei manufatti, allegatamente abusivi, realizzati presso l'area campeggistica denominata "Aquila Reale" nel territorio di detto Comune, denunciandone l'illegittimità: 1) per violazione del combinato disposto dell'art. 12, n. 16 della L. r. 23.10.2003, n. 16 e dell'art. 3 lett. e) del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e per eccesso di potere sotto vari profili, dovendo ritenersi illegittima l'impugnata ordinanza emanata senza la previo ritiro dei provvedimenti ampliativi assentiti dal medesimo Comune; 2) per violazione dell'art. 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380 e dell'art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47, oltre che per eccesso di potere per difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità; 3) per violazione dell'art. 27 d.P.R. 6.6.2001, n. 380; eccesso di potere sotto diversi profili.

Con memoria successivamente notificata il 7.7.2006 il ricorrente ha dedotto motivi aggiunti denunciando: 4) violazione degli artt. 5 n. 16 e 12 n. 1 della L. r. 23.10.2003, n. 16; 5) violazione; violazione dell'art. 9 della L.r. 17.5.1985, n. 48; violazione della L. 17.8.1942, n. 1150; violazione del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, violazione del d. lgs 27.12 2002, n. 301; 6) eccesso di potere sotto il profilo del difetto d'istruttoria; violazione del principio del giusto procedimento; violazione dell'art. 97 della Cost.,

Il Comune di Pescasseroli si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

Con memoria successivamente notificata e contenente nuovi motivi aggiunti, depositata in data 25.8.2006 il ricorrente ha ribadito le censure afferenti agli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili tra cui, in particolare, quello di difetto d'istruttoria,

In occasione della camera di consiglio del 21.6.2006 la Sezione accoglieva limitatamente alla disposta demolizione la proposta domanda incidentale.

Successivamente, all'udienza del 18.10.2006, la causa è stata trattenuta a sentenza.

#### DIRITTO

La presente vicenda concerne l'asserita illegittimità dell'ordinanza di demolizione delle opere allegatamente abusive consistenti nella realizzazione – in area sottoposta a vincoli di tutela ambientale e paesaggistica ex d. lgs 22. 1.2004, n. 42 - di n. 68 cassette per villeggiatura presso il *camping* denominato “Aquila Reale” con dimensioni variabili da mq. 25,00 a mq. 35,00 ciascuna per un'altezza al colmo di m. 3,00.

Il ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnato provvedimento demolitorio rilevando che il rilascio degli anteriori atti ampliativi in sanatoria comunali avrebbe ingenerato - in applicazione del cd. criterio finalistico - il legittimo affidamento in ordine al completamento del villaggio turistico di cui il medesimo è titolare.

Aggiunge il deducente che la diversa destinazione dell'area sarebbe stata impressa dall'attività pregressa e, segnatamente, dalle opere oggetto di condono edilizio le quali avrebbero conseguentemente determinato un diverso uso del territorio.

Conclude sul punto l'istante che l'avvenuta sanatoria delle infrastrutture, delle aree attrezzate, nonché delle pertinenze avrebbe costituito l'imprescindibile fondamento dell'avvenuta trasformazione della vista area, di tal che l'ente territoriale intimato non avrebbe potuto emanare l'impugnata ordinanza sanzionatoria senza prima ritirare il citato atto ampliativo in forza del quale le stesse opere sarebbero state allegatamente autorizzate.

Il Comune di Pescasseroli resiste alle dette argomentazioni, affermando che il rilascio delle suddette concessioni edilizie in sanatoria – riguardanti due immobili da

destinare rispettivamente ad alloggio del custode e ad ufficio oltre alla recinzione - non avrebbero potuto peraltro giustificare la realizzazione delle suindicate *cassette* asseritamente abusive, né tanto meno ingenerare l'assunto affidamento.

Detto ordine di idee deve essere pienamente condiviso.

Osserva, al riguardo, il Collegio che alla luce del costante orientamento del Giudice amministrativo "...non può ammettersi nessun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato" (cfr. da ultimo T.A.R. Toscana, sez. III, 13 aprile 2005 , n. 1596).

Analogamente: "...posto che il potere di comminare sanzioni in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo, il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria, in alternativa alla demolizione delle opere abusive, non necessita di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, anche nel caso in cui l'abuso sia stato commesso in data risalente, non sussistendo alcun affidamento legittimo del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il tempo ha consolidato" (Consiglio Stato , sez. V, 08 giugno 1994 , n. 614).

Nè sposta i termini del problema all'esame la normativa invocata dal deducente (art. 2, 3° comma della L.r. Abruzzo n. 16/2003) che assentirebbe l'edificazione dei manufatti in questione *a prescindere* dal rilascio del permesso di costruire, trattandosi di fabbricati destinati a soddisfare esigenze temporanee (*rectius*: finalità turistiche), rilevando in contrario il successivo art. 2, 4° comma della stessa L.r. 16/2003, là dove si specifica che: "... le strutture mobili di cui al comma 3° sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, *roulotte* o *caravan*, *mobil-home* o *maxicaravan*".

Del resto la medesima disposizione aggiunge che: a tal fine i predetti allestimenti devono: a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

La stessa giurisprudenza appare, al riguardo, concordemente orientata affermando: “la precarietà di un manufatto edilizio che ne giustifica il non assoggettamento a concessione edilizia dipende non già dai materiali utilizzati o dal sistema del suo ancoraggio al suolo bensì dall’uso cui esso è destinato onde tale precarietà va esclusa ogni qual volta l’opera sia destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorchè a termine in relazione all’obiettiva ed intrinseca destinazione naturale del manufatto” (Tar Lombardia, Sez staccata di Brescia 15.7.1993, n. 619)

La documentazione prodotta in giudizio dallo stesso ricorrente attesta, del resto, emblematicamente la natura delle opere realizzate, che ragionevolmente non possono essere ricondotte alla vista disposizione.

Anche il secondo motivo d’impugnazione è, poi, infondato, essendo sufficiente osservare al riguardo che l’istanza di condono 25.1.1995 , n. 442, da un lato, non aveva ad oggetto alcuno dei manufatti menzionati nell’impugnata ordinanza e, dall’altro, detta istanza non mirava alla modifica di destinazione d’uso di un’area a *camping*, bensì i visti manufatti meglio rappresentati nelle unite cinque tavole.

Analogamente la successiva istanza di condono avanzata dal deducente in data 20.7.2004, n. 3517 non ineriva la modifica della destinazione d’uso dell’area in questione, ma altri manufatti anch’essi non incisi dall’impugnato atto sanzionatorio.

Né a conclusioni diverse può condurre la circostanza relativa alla presentazione di richiesta di variante al PRG, non potendosi configurare come istanza di sanatoria e dunque postulare un suo preventivo esame, tanto più che in tale ipotesi l’art. 12 della

citata L.r. 16/23 – ove si ritenesse applicabile all'ampliamento delle aree di campeggio – non obbligherebbe il comune dal pronunciarsi sull'istanza del privato.

Anche il terzo motivo di censura deve essere disatteso potendosi sul punto richiamare il l'orientamento costantemente seguito dal Consiglio di Stato che ha reiteratamente posto in evidenza che “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato” (Consiglio Stato sez. V, 29.5.2006, n. 3270).

Né può ritenersi integrata un'ipotesi di acquiescenza come adombrato dal ricorrente posto che dalla documentazione versata in atti emerge inequivocabilmente la posizione perseguita dall'ente comunale intimato di non poter avallare situazioni di abuso.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Per quanto riguarda, invece, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si ritengono sussistenti le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.

**P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe

Spese compensate.

Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 18.10.2006.

Giorgio GIACCARDI - Presidente;

Antonio M. MARRA - Giudice estensore

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE